



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 ottobre 2023
(OR. en)

13489/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0329 (NLE)**

LIMITE

**ENV 1049
COMER 107
MI 793
ONU 69
CONSOM 336
SAN 550**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
alla quinta riunione della conferenza delle parti
della convenzione di Minamata sul mercurio
con riguardo all'adozione di una decisione
che modifica gli allegati A e B di tale convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio¹ l'Unione ha concluso la convenzione di Minamata sul mercurio ("convenzione"), che è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
- (2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione ("COP") alla prima riunione dal 24 al 29 settembre 2017, le parti della convenzione ("parti") devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, e dell'articolo 5, paragrafi 10 e 11, della convenzione, entro il 16 agosto 2022 la COP ha dovuto esaminare gli allegati A e B della convenzione, e può valutare di modificarli, tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato della convenzione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della convenzione, e della disponibilità di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili, tenendo conto dei relativi rischi e benefici per l'ambiente e la salute umana.

¹ Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

- (4) Il 30 aprile 2021, mediante decisione (UE) 2021/727 del Consiglio¹ l'Unione ha presentato al segretariato della convenzione una proposta di modifica degli allegati A e B dell'accordo conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione. La proposta dell'Unione volta a modificare l'allegato A della convenzione mirava a estenderne l'ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o oggetto di misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio. La proposta dell'Unione volta a modificare l'allegato B della convenzione mirava a introdurre una data di eliminazione progressiva per la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio.
- (5) In occasione del secondo segmento della sua quarta riunione dal 21 al 25 marzo 2022, con la decisione MC-4/3 la COP ha disposto l'inclusione di otto nuovi prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato A della convenzione.
- (6) Tuttavia non è stato possibile raggiungere un accordo sulle date di eliminazione progressiva di quattro prodotti con aggiunta di mercurio. Con la decisione MC-4/3 il dibattito su tali date di eliminazione progressiva è stato rinviato alla quinta riunione della COP da tenersi dal 31 ottobre al 3 novembre 2023.
- (7) La decisione MC-4/3 ha inoltre rinviato alla quinta riunione della COP la decisione sulla possibilità di aggiungere all'allegato B, parte I, della convenzione, la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio.

¹ Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23).

- (8) La regione Africa ha presentato nuove proposte di modifica dell'allegato A della convenzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, della convenzione. Le proposte riguardano le lampade, l'amalgama dentale e i cosmetici, contenenti mercurio e propongono un nuovo testo per le parti I e II dell'allegato A della convenzione.
- (9) È opportuno che l'Unione sostenga le modifiche degli allegati A e B della convenzione nella misura in cui tali modifiche sono coerenti con l'*acquis* dell'Unione o con la proposta dell'Unione contenuta nella decisione (UE) 2021/727.
- (10) È opportuno che l'Unione sostenga le modifiche dell'allegato A della convenzione che figurano nella proposta della regione Africa concernenti lampade, amalgama dentale e cosmetici.
- (11) In occasione della quinta riunione della COP le parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a modificare l'allegato A della convenzione.
- (12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla quinta riunione della COP, in quanto la decisione proposta, che modifica l'allegato A della convenzione, se adottata, avrà effetti giuridici in quanto le parti dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della COP della convenzione di Minamata sul mercurio ("convenzione") è sostenere l'adozione di una decisione che ne modifica l'allegato A e che:

— sia coerente con l'*acquis* dell'Unione; ovvero

— sia coerente con la decisione (UE) 2021/727; ovvero

— miri a sostenere l'eliminazione progressiva delle categorie di lampade contenenti mercurio di cui alla proposta della regione Africa a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della convenzione e per le quali le domande di rinnovo delle esenzioni sull'utilizzo del mercurio sono state respinte conformemente alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; ovvero

— miri a sostenere l'eliminazione progressiva dell'uso dell'amalgama dentale.

Articolo 2

In funzione dell'andamento della quinta riunione della COP, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione da parte del Consiglio.

¹ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011 , sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio
Il presidente*
